

Rassegna stampa del 6/12/2018

- » Parte l'e-fattura standard per tutti gli appalti nella Ue
- » Senza registro la cessione dei crediti da riqualificazione
- » Antimafia semplificata per Genova
- » Emissione in ritardo, basta una data
- » Obbligatoria partita Iva o codice fiscale
- » Sì all'ascensore che limita spazio e luce se il problema è risolvibile
- » Aiuti alle imprese per brevettare i marchi
- » Bonus potenziato per le pmi
- » Imu light per immobili in comodato. Stop al consolidato dei piccoli
- » Balneari, concessioni uscenti senza tutele

Parte l'e-fattura standard per tutti gli appalti nella Ue

Marco Libelli
Benedetto Santacroce

Un modello standard di fattura elettronica per gli appalti nell'Unione europea; possibilità, entro dicembre, di registrazione massiva degli indirizzi telematici dei clienti, consultazione per utente delle fatture elettroniche e verifica dell'esistenza di numeri di partita Iva. Il forum nazionale della fattura elettronica che si è svolto ieri a Roma presso l'agenzia delle Entrate ha fatto il punto sulla normativa e sull'attuazione delle regole, evidenziando le criticità operative e le soluzioni che dovrebbero essere adottate dagli operatori economici negli ultimi giorni prima dell'avvento della nuova procedura di certificazione dei corrispettivi.

La discussione ha evidenziato una sostanziale convergenza delle associazioni di categoria presenti sulla necessità dell'avvio della fatturazione elettronica, pur con qualche limitata preoccupazione.

Sul piano tecnico sono state fornite dai coordinatori del Forum alcune importanti informazioni sia a livello unionale che nazionale.

Modifiche europee e impatto interno

Entro il 18 aprile 2019, in recepimento della direttiva 2014/55/UE, tutte le amministrazioni dei 28 Stati membri dovranno accettare dagli operatori che parteciperanno ad appalti pubblici le fatture in formato elettronico. Queste fatture saranno

create secondo un formato unico europeo. Ciò imporrà anche al sistema d'interscambio di accettare questo formato e dovrebbe determinare (come precisato dall'articolo 1, comma 909, della legge di Bilancio 2018) in breve tempo che anche tra operatori economici il formato europeo potrà essere utilizzato con la possibilità di una completa integrazione dei sistemi unionali.

Il nostro Governo già nei prossimi giorni varerà in via definitiva il decreto legislativo di recepimento della direttiva che entro dicembre verrà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. Il recepimento della direttiva, dunque, aprirà la strada ad una grande opportunità di gestione semplificata e automatizzata dei processi di trasmissione, ricezione e contabilizzazione delle fatture di tutta l'Unione europea.

Novità nazionali

Il forum ha fornito l'occasione per fare il punto anche sul decreto 119/2018, che è in conversione alla Camera. Nel corso del forum sono stati annunciati alcuni nuovi servizi che dovrebbero essere messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate (dopo le dovute verifiche di conformità rispetto al Gdpr). In particolare, entro dicembre dovrebbe essere possibile per gli intermediari delegati:

- registrare in modo massivo gli indirizzi telematici dei propri clienti. La registrazione dell'indirizzo telematico offre al destinatario di una fattura la certezza di rice-

Tra i servizi disponibili entro l'anno anche la possibilità di verificare l'esistenza di codici fiscali e partite Iva

verla, a prescindere da cosa viene indicato nell'Xml dal fornitore nel codice destinatario;

- consultare nell'area fatture e corrispettivi in modo massivo per utente l'intera fattura elettronica e messa e ricevuta, nonché le relative ricevute trasmesse dal SdI.

Inoltre, sempre entro fine anno sarà possibile verificare l'esistenza di partite Iva e codici fiscali. Una verifica particolarmente importante perché evita che la fattura inviata allo SdI venga scartata in automatico a causa della presenza di partita Iva o codice fiscale inesistente.

Gli operatori che decidono di emettere fatture nei confronti di tutti i propri utenti, sia titolari di partita Iva che consumatori finali, dovranno necessariamente dotarsi di un lettore ottico (per l'acquisizione automatica del QRcode) e di un lettore della carta sanitaria (per l'acquisizione del codice fiscale).

ECOBONUS E SISMABONUS

Senza registro la cessione dei crediti da riqualificazione

Il trasferimento dei bonus
può essere effettuato
senza formalità particolari

Giuseppe Latour

Niente imposta di registro per la cessione del credito relativo agli interventi di riqualificazione energetica o di messa in sicurezza antisismica degli edifici. Neppure nel caso in cui sia conclusa in forma di scrittura privata autenticata o di atto pubblico.

È il chiarimento più rilevante contenuto nella risoluzione n. 84/E dell'agenzia delle Entrate, pubblicata ieri, che spiega come questi trasferimenti non debbano rispettare, per legge, formalità particolari. Con la sola eccezione della comunicazione che l'amministratore deve inviare all'agenzia delle Entrate: è l'unico passaggio che, secondo quello che spiega la risoluzione, riveste «condizione di efficacia».

Il documento affronta tre questioni, relative alle operazioni di trasferimento dei bonus regolate, nel corso degli ultimi anni, da diversi interventi delle Entrate (i più recenti sono le circolari 11/E del 18 maggio e 17/E dell'11 luglio 2018): in particolare, i contribuenti chiedono da quale momento diventi utilizzabile il credito da parte del cessionario, quali formalità vadano rispettate per il suo utilizzo e se l'atto di cessione vada redatto obbligatoriamente

in forma scritta e sottoposto a imposta di registro.

L'Agenzia sottolinea come i passaggi della cessione siano stati già fissati in maniera precisa: il condomino, per cedere la detrazione, comunica all'amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo di imposta in cui è stata sostenuta la spesa, l'avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione. L'amministratore, a sua volta, comunica all'Agenzia l'accettazione del cessionario e l'ammontare del credito ceduto e consegna al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili. Senza la comunicazione all'Agenzia, il trasferimento del credito è inefficace. Completate queste formalità, «il credito diviene disponibile per il cessionario a partire dal 10 marzo del periodo di imposta successivo» a quello nel quale è stata sostenuta la spesa.

L'unica «condizione di efficacia», secondo l'Agenzia, è allora proprio la comunicazione dell'amministratore. Non ha, invece, rilevanza «la forma che viene utilizzata per procedere alla cessione del credito». Secondo le norme in vigore, infatti, non ci sono regole particolari per il perfezionamento della cessione del credito.

Fatta questa premessa, l'atto di cessione del credito, se redatto in forma scritta, rientra tra quelli per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione. La regola generale, infatti, prevede l'esonero per tutti gli atti e i documenti relativi all'attuazione del rapporto tributario, in ogni sua fase. Dal momento che il diritto alla detrazione è un elemento di questo rapporto, andrà applicato l'esonero dall'imposta di registro.

Addirittura, conclude la risoluzione, «l'atto di cessione non è soggetto all'obbligo di registrazione neanche laddove dovesse rivestire la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POLCEVERA

Antimafia semplificata per Genova

DI CINZIA DE STEFANIS

Semplificazione in materia antimafia per le imprese legate alla ricostruzione del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, crollato a Genova lo scorso 14 agosto. Il prefetto di Genova avrà il compito di eseguire le ordinarie verifiche istruttorie, nonché l'esercizio dei poteri di accesso e accertamento per le infiltrazioni mafiose. La Prefettura di Genova dovrà anche interagire con le Prefetture ove hanno sede legale gli operatori economici scrutinati - in tempi contenuti e si potrà avvalere dell'apporto conoscitivo della Direzione investigativa antimafia (Dia), in grado di innescare quell'effetto accelerativo delle procedure, che è tra gli obiettivi primari da perseguire. È una circolare del 29 novembre 2018 - n. 11001/119/20(16) - del ministero dell'interno a individuare le speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, così come stabilito dal decreto del ministro dell'Interno del 20 novembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2018 n. 276).

La finalità di entrambi i documenti è quella di armonizzare le esigenze di approfondimento del monitoraggio antimafia, con la tempestiva realizzazione delle infrastrutture necessarie per il ripristino della viabilità compromessa dal crollo sopra ricordato, articolando un modello operativo speciale rispetto a quello disciplinato dal Codice antimafia (dlgs 6 settembre 2011, n. 159), caratterizzato da una particolare attenzione per i profili organizzativi, funzionali e di coordinamento.

Il ruolo della Dia acquista una significativa rilevanza in relazione agli accertamenti preliminari, quando il patrimonio informativo disponibile dovrà essere canalizzato in modo mirato verso un'attività di approfondimento e monitoraggio del rischio mafioso ascritto al contesto ambientale. In un'ottica di massima semplificazione delle verifiche amministrative antimafia, la struttura del commissario straordinario è legittimata ad avvalersi sia degli elenchi tenuti dalle prefetture delle province ove hanno sede legale le imprese partecipanti alla ricostruzione.

IL CASO

Emissione in ritardo, basta una data

Sufficiente indicare il momento di effettuazione dell'operazione

L'emissione ritardata, dal primo luglio 2019, della fattura elettronica non impone l'indicazione delle due date, di trasmissione e di effettuazione dell'operazione, ma solo di quest'ultima, perché quella di trasmissione è tracciata dallo Sdi.

Con l'articolo 11 del Dl 119/2018, si dispone che dal primo luglio 2019 la fattura può essere emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione: in questo caso, la fattura deve contenere tale data (corrispondente alla data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo).

Quindi, un professionista che ha incassato una parcella il 30 novembre 2019 può emettere fattura entro il 10 dicembre 2019, indicando come data di effettuazione dell'operazione il 30 novembre. Il Forum nazionale della fattura elettronica ha stimolato il confronto tra due interpretazioni alternative:

•secondo un'interpretazione letterale della norma si imporrebbe l'indicazione in fattura di due date: quella di emissione (vale a dire la data di trasmissione della fattura) e quella di effettuazione dell'operazione nel caso sia diversa dalla prima. Questa soluzione comportereb-

be la modifica del tracciato Xml per l'introduzione del campo apposito;

•secondo un'altra interpretazione, l'obbligo di indicazione in fattura riguarderebbe solo la data di effettuazione dell'operazione, in quanto la data di trasmissione verrà attestata dallo Sdi.

Questa soluzione è stata considerata la più praticabile, in quanto non comporta ostacoli all'attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria e non pregiudica le attività di liquidazione dell'Iva. Questo consente anche di superare l'incompatibilità fra la data di emissione della fattura elettronica, diversa dalla data di effettuazione dell'operazione, e il concorso nella giusta liquidazione periodica Iva, almeno per molti programmi gestionali. Questo è in linea anche con una recente FAQ pubblicata dall'agenzia delle Entrate, che nel periodo di moratoria (1 gennaio - 30 settembre 2019) ammette la possibilità di indicare la sola data di effettuazione dell'operazione e non anche quella di trasmissione allo Sdi.

Si precisa, però, che questa norma vale per tutte le fatture emesse, anche quelle cartacee da parte dei soggetti esonerati dalla e-fattura, e quindi in questo caso non essendo veicolati tramite lo Sdi è necessario tracciare la data di trasmissione al cessionario/commitente in modo certo (ad esempio tramite utilizzo della Pec).

—R. Far.

—B. Sa.

Il momento in cui è avvenuta la trasmissione del documento è già tracciato attraverso lo Sdi

Obbligatoria partita Iva o codice fiscale

Fattura semplificata

D Con l'entrata in vigore della fattura elettronica dal prossimo 1° gennaio 2019, sarà possibile continuare ad omettere l'indicazione del codice fiscale del soggetto consumatore finale (persona fisica privo di partita Iva) avendo i requisiti per l'emissione della fattura semplificata così come previsto dall'articolo 21-bis, Dpr 633/1972?

R Al fine della corretta trasmissione della fattura elettronica semplificata al Sdi è sempre obbligatorio indicare la partita Iva o il codice fiscale del soggetto destinatario, rispettivamente nei campi "1.3.1.1" e "1.3.1.2" del tracciato Xml, nonostante l'articolo 21-bis del Dpr 633/1972 non disponga un obbligo in tal senso.

Difatti, la lettera e) del sopracitato articolo prevede che i dati identificativi del cessionario/commitente, relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio, possono essere sostituiti in via facoltativa dall'indicazione della sola partita Iva o del codice fiscale. Tuttavia, nella fattura elettronica semplificata non è possibile omettere uno dei due dati e pertanto non solo dovranno essere inseriti i dati obbligatoriamente previsti dal decreto Iva ma dovrà anche essere necessariamente valorizzato il campo codice destinatario, pena lo scarto della fattura elettronica con il codice 00417.

F. POLSINELLI E B. SANTACROCE

Tax free shopping

D Un commerciante al dettaglio dal 2019 come deve comportarsi nel caso in cui dovesse fare una cessione di beni ad un cittadino extra Ue che vuole usufruire dello sgravio Iva sugli acquisti effettuati in Italia? Qual è, nel dettaglio, la procedura da seguire in relazione alla fatturazione elettronica?

R Il legislatore ha previsto, con decorrenza dal 1° settembre 2018, l'obbligo di emissione delle fatture elettroniche per il tax free shopping (articolo 4-bis del Dl 193/2016, modificato dall'articolo 1, comma 1088, legge 225/2016) attraverso uno specifico processo di digitalizzazione del tax free denominato "Otello", attualmente aggiornato alla versione 2.0.

Le istruzioni operative per l'utilizzo del sistema operativo sono illustrate nei provvedimenti del 22 maggio 2018, di cui ai numeri di protocollo 54505/RU e 54088/RU, emessi dall'agenzia delle Entrate in accordo con l'agenzia delle Dogane e dei monopoli.

Inoltre quest'ultima, con nota del 21 giugno 2018, n. 67079, ha comunicato la realizzazione di un nuovo servizio di adesione facilitata che semplifica l'iter di accreditamento alla piattaforma e di conferimento di eventuali deleghe.

Specificando, a riguardo, che accedono al nuovo servizio le persone fisiche in possesso delle credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale) di livello 2 o Cns (Carta nazionale dei servizi) che rivestano la qualità di rappresentante legale del cedente in anagrafe tributaria, ovvero di gestore per conto del cedente su Entratel o sul Modello autorizzativo unico dell'agenzia delle Dogane. È, tra l'altro, possibile delegare una o più società di intermediazione tax free alla compilazione e trasmissione della fattura elettronica.

Quindi, utilizzando il sistema operativo, nel caso di una cessione di beni di cui all'articolo 38-quater del Dpr 633/1972, il fornitore deve trasmettere a "Otello 2.0" il messaggio con i dati della fattura per il tax free shopping al momento dell'emissione. Non solo, ma il cedente deve mettere a disposizione del cessionario il documento, in forma analogica o elettronica, contenente il codice ricevuto in risposta che certifica l'avvenuta acquisizione da parte del sistema.

Il messaggio contenente i dati dell'eventuale variazione, eseguita ai sensi dell'articolo 26 del Dpr 633/1972, è trasmesso dal cedente nel momento dell'effettuazione della variazione.

PAOLO CENTORE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sì all'ascensore che limita spazio e luce se il problema è risolvibile

di Patrizia Maciocchi

I condomini non possono opporsi alla realizzazione dell'ascensore, se il problema della riduzione del varco per il passaggio persone, cose o scooter si può superare demolendo la muratura di rivestimento. Neppure la riduzione dell'illuminazione e dell'aereazione dei locali può essere un impedimento se anche a questo inconveniente si può ovviare.

— **Patrizia Maciocchi**

Aiuti alle imprese per brevettare i marchi

Rifinanziamento del programma di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi dell'Unione europea e internazionali e riapertura dei termini per l'attribuzione del protocollo online. Oltre 3.825.000 euro per sostenere le pmi nella registrazione di marchi comunitari presso l'Euiipo (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale) e la registrazione di marchi internazionali presso l'Ompi (Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale). Con il bando marchi 3+ (il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018, n. 281) il ministero dello Sviluppo economico (direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi) detta le istruzioni per l'accesso alle agevolazioni. A curarne gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande e l'erogazione per la registrazione dei marchi è Unioncamere. L'agevolazione è concessa fino all'80% (90% per Usa o Cina) delle spese ammissibili sostenute. Per le domande presentate a valere sul bando «Marchi+3», per le quali al 3 maggio 2018 - data di pubblicazione in Gazzetta (n. 101) dell'avviso di sospensione del bando - è stato attribuito il numero di protocollo online e che non hanno trovato copertura finanziaria con le risorse originariamente stanziare per il suddetto bando, viene avviata l'attività istruttoria per l'erogazione delle agevolazioni. Ai fini della definizione dell'ordine cronologico di presentazione delle domande si farà riferimento al numero di protocollo assegnato al momento della compilazione del form online. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo sarà ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

Cinzia De Stefanis

LEGGE DI BILANCIO/ Stretta a bagarinaggio e secondary ticketing sui concerti

Bonus potenziato per le pmi

Iperammortamento al 270% per chi investe fino a 2,5 mln

DI LUIGI CHIARELLO

L'iperammortamento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro in macchinari a elevata tecnologia sale al 270%. E arriva il biglietto nominale per contrastare i bagarini davanti ai cancelli e il secondary ticketing delle società off shore, che vendono online titoli di accesso ai concerti. Il bonus ricerca e sviluppo, invece, trova un limite nella sua estensione alle spese per prototipi e impianti sperimentali, quando queste finiscano per intaccare la sostenibilità dell'agevolazione stessa. Infine, trovano conferma i nuovi stanziamenti per la Sabatini. Sono questi alcuni degli emendamenti alla manovra per il 2019, approvati in commissione bilancio alla Camera. Andiamo con ordine.

Iperammortamento e superammortamento. Un emendamento approvato in commissione bilancio a Montecitorio, aveva elevato del 180% la maggiorazione, fino ad oggi prevista nella bozza di manovra al 150%, ma un subemendamento - approvato subito dopo - lo ha ridotto al 170%. Questa maggiorazione si somma all'ammortamento del 100% sui beni ad alta tecnologia, già esistente. Di conseguenza, la bocca di fuoco più potente tra i bonus del piano Impresa 4.0, sale al 270% per gli investimenti in macchinari e tecnologie innovative, che non superano i 2 milioni e mezzo di spesa. In sostanza, quelli messi in campo, soprattutto, dalle pmi.

Va ricordato, infatti, che il disegno di legge di bilancio, coerentemente a quanto già indicato nel Documento programmatico del ministero dell'economia, aveva previsto la proroga dell'iperincentivo, differenziando però il bonus in tre aliquote:

- iperammortamento al 250% per gli investimenti in macchinari e tecnologie innovative fino a 2,5 milioni di euro;
- al 200% per gli investimenti tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro ;
- al 150% per gli investimenti tra 10 milioni e 20 milioni di euro.

Come detto, i lavori alla camera hanno innalzato la prima aliquota al 270%.

Per quanto riguarda l'acquisto di beni strumentali, che beneficiano del superammortamento non c'è nessuna proroga: resta in vigore per i soli investimenti programmati nel 2018 e al 130%.

Per gli investimenti in beni immateriali (software), invece, la maggiorazione ci sarà anche per gli acquisti effettuati il prossimo anno, al 140%.

Sul versante autotrasporto, invece, buone notizie per le imprese: un altro emendamento alla manovra introduce una interpretazione autentica in relazione al taglio del 15% del credito d'imposta per gli autotrasportatori, che sarebbe dovuto scattare dal 2019 a causa dell'aumento dell'accisa sui carburanti.

Bene, questa interpretazione, approvata a Montecitorio, sterilizza il taglio considerando abrogata la norma che lo introduceva. Che, per la cronaca, era l'articolo 1, comma 234, secondo periodo, della legge 190/2014.

Stop a bagarinaggio e al secondary ticketing. Dal 31 marzo 2019 i titoli d'accesso agli spettacoli in impianti con capienza superiore a 5 mila spettatori saranno nominali. L'emendamento alla manovra, approvato alla Camera, sopprime anche la possibilità per le persone fisiche di vendere il biglietto in modo occasionale, senza finalità commerciali. La nuova disciplina sul biglietto nominale, però, non si applica agli spettacoli di attività lirica, sinfonica, cameristica, di balletto, prosa, jazz, danza e circo contemporaneo, né alle manifestazioni sportive (già regolamentate da una specifica disciplina di settore).

Limite al bonus ricerca e sviluppo. Su questo fronte, il disegno di legge di bilancio prevede un'estensione delle spese per cui è possibile godere del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (ex lege 9/2014, articolo 3). Estende, cioè, il bonus a materiali, forniture e altri prodotti impiegati per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, a fini sperimentali. Ma un emendamento approvato in commissione bilancio alla Camera pone un freno a questa estensione, prevedendo che non si applichi nel caso in cui

l'inclusione del costo di questi beni, tra le spese ammissibili ad agevolazione, «comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile».

Per il finanziamento dell'agevolazione Sabatini Ter la manovra stanZIA, invece, 48 mln di euro per il 2019, seguiti da 96 mln di euro l'anno dal 2020 al 2023 e da 48 mln di per il 2024. La misura, storicamente, sostiene l'accesso al credito delle imprese per l'acquisto o l'acquisizione in leasing di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali

Infine, la commissione bilancio a Montecitorio ha introdotto anche altri interventi mirati. Nasce, ad esempio, un fondo, presso il ministero della difesa, per le dotazioni strumentali finalizzate ai sistemi di difesa cibernetica (budget un mln di euro). E il trasporto sulle vie d'acqua navigabili interne potrà accedere al fondo da 20 mln di euro (in 15 anni) per lo sviluppo delle catene logistiche e dell'intermodalità.

NELLA MANOVRA ANCHE UN SALVAGENTE PER LE P.A. ALLE PRESE CON L'ILLEGITTIMITÀ DEI TRIBUTI PUBBLICITARI

Imu light per immobili in comodato. Stop al consolidato dei piccoli

DI MATTEO BARBERO

Cancellazione dell'obbligo di redigere il bilancio consolidato per i piccoli comuni. Salvagente per le amministrazioni alle prese con gli aumenti dell'imposta sulla pubblicità dichiarati illegittimi dalla Consulta. Rifinanziamento dei contributi per gli interventi comunali di messa in sicurezza. Estensione delle agevolazioni Imu per gli immobili concessi in comodato.

Sono queste le principali novità per gli enti locali contenute negli ultimi emendamenti alla manovra approvati in Commissione Bilancio alla Camera, che si aggiungono a quelli che avevano ricevuto il via libera nei giorni scorsi (si veda *ItaliaOggi* di ieri).

La prima misura arriva grazie ad un emendamento a firma di Roberto Pella (Forza Italia) che consente ai comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti di non predisporre il bilancio consolidato. L'esonero, già previsto fino al 2017 dall'attuale art. 233-bis del Tuel, avrà effetto anche a decorrere dal 2018. Si tratta di una mera facoltà, che però è prevedibile verrà ampiamente utilizzata dai mini-enti, che da tempo chiedevano un trattamento di favore anche rispetto alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale. Quest'ultima, invece, rimane obbligatoria (la prima versione dell'emendamento avrebbe reso anche tale adempimento meramente opzionale) così come il consolidato da parte delle amministrazioni più grandi e anche (almeno per ora) delle unioni di comuni.

Sempre il deputato forzista è il primo firmatario dell'emendamento che, accogliendo la proposta dell'An-ci, prova a mettere una pezza alla questione degli aumenti dell'imposta sulla pubblicità dichiarati illegittimi dalla sentenza n. 15/2018 della Corte costituzionale. Il correttivo, da un lato, consente di dilazionare i rimborsi con pagamenti rateali entro al massimo cinque anni dal momento in cui la richiesta dei contribuenti è diventata definitiva, dall'altro reintroduce, a decorrere dal 2019, la facoltà (che vale un gettito stimato di 400-500 milioni all'anno) di prevedere aumenti tariffari fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato soggette al tributo.

Un emendamento dell'esponente Pd Luigi Marattin prevede fino al 2033 l'erogazione ai comuni di contributi statali per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio destinati, con uno stanziamento di 250 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 400 milioni fino al 2032 e 500 milioni per l'ultimo anno. La misura (che ricalca quella già prevista dall'art. 1, comma 853 e seguenti, della l. 205/2018 per il triennio 2018-2020) è finanziata a valere sul fondo per gli investimenti degli enti territoriali. Altre risorse con la medesima finalità (135 milioni di euro dal 2021 al 2025, 270 milioni per il 2026, 315 milioni annui dal 2027 al 2032 e 360 milioni per il 2033),

sempre a valere sul predetto fondo, saranno assegnate alle regioni, che dovranno a loro volta girarle ai comuni. La logica distributiva delle due misure è però diversa: mentre la prima privilegia i comuni con minore incidenza dell'avanzo, la seconda è rimessa all'autonoma scelta dei territori.

Accolta anche la proposta di Stefano Fassina (LeU) che estende la riduzione del 50% della base imponibile Imu prevista per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Fra le altre novità, spicca l'esonero parziale dalle sanzioni per la violazione del patto di stabilità e del pareggio (da intendersi relative ad anni anteriori al 2018) per i comuni che hanno rinnovato i propri organismi in elezioni svoltesi nell'anno in corso, nonché in determinate ipotesi per quelli in dissesto e pre-dissesto e l'introduzione di premialità per le regioni che aderiranno volontariamente alle misure, previste dall'articolo 6, comma 20, del dl 78/2010, di riduzione dei costi della pubblica amministrazione (riduzioni di spese per indennità e gettoni di presenza, riduzione dei componenti degli organi collegiali, riduzione delle spese per consulenze esterne, per missioni, per attività di formazione, per le autovetture di servizio).

Le principali novità per gli enti locali

Esonero a regime dall'obbligo di predisporre il bilancio consolidato per i comuni con meno di 5 mila abitanti

Conferma della facoltà per i comuni di deliberare aumenti dell'imposta sulla pubblicità e rateizzazione quinquennale dei rimborsi dovuti in base agli aumenti dichiarati illegittimi dalla Consulta

Previsione di nuovi contributi statali per interventi di messa in sicurezza di edifici e territorio da parte dei comuni

Estensione della riduzioni Imu per gli immobili concessi in comodato anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo e in presenza di figli minori

Balneari, concessioni uscenti senza tutele

BOLKESTEIN

**Incostituzionale la legge
ligure sul marchio di
qualità degli stabilimenti**

Guglielmo Saporito

La Corte costituzionale non lascia spazio alle Regioni per individuare caratteristiche degli stabilimenti balneari che possano interferire con l'ormai imminente liberalizzazione delle concessioni.

Da anni tutte le Regioni cercano di differenziare le imprese turistico-balneari titolari di concessioni, prevedendo specifiche agevolazioni, riconoscimenti, punteggi che possano in qualche modo facilitarne la competitività nell'apertura al mercato europeo (direttiva Bolkestein). Con il gennaio 2021, infatti, il settore si aprirà alle gare comunitarie e chi intenda gestire il demanio marittimo dovrà guadagnarsi la concessione vincendo una gara. La Regione Liguria, con propria legge 25/2017 (oggi dichiarata incostituzionale con sentenza 221/2018) ha tentato di accreditare le imprese balneari liguri come elemento del patrimonio storico-culturale e del tessuto sociale della Regione.

Con la stessa norma, la Regione aveva previsto un «marchio di qualità» a tutela delle imprese balneari. Infine, interveniva sulla nozione di «avviamento» dell'impresa balneare, valorizzandone l'importo economico. Il giudice

delle leggi ha ritenuto violati i principi di concorrenza, perché l'Unione europea impone il rispetto di principi di competitività e libertà di stabilimento (si veda anche, nello stesso senso, il Sole 24 Ore dell'8 giugno su una legge della Regione Abruzzo): se una legge regionale incide sulle modalità di scelta del concessionario, limitando una gara, danneggia la concorrenza. Inoltre, poiché altre imprese eventualmente concorrenti non potrebbero ottenere il riconoscimento di «modello tipico di insediamento balneare ligure», sarebbe alterata la par condicio tra aspiranti concessionari.

È anche contrario alla libera concorrenza il riconoscimento del ruolo sociale, economico, turistico, storico e culturale delle imprese balneari locali, con la conseguenza che non può essere riconosciuto un «marchio di qualità». In sintesi, la Corte elimina un altro tentativo di riconoscere particolare qualità alle imprese balneari esistenti, accordando preferenze. Nelle prossime settimane, la Corte pubblicherà la sentenza sulla legge ligure 26/2017 (sulla durata trentennale delle concessioni balneari): è agevole prevedere una censura anche in questo caso.